

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGI REGIONALE 9 marzo 1977, n. 24.

**Contributo straordinario a favore dei Consorzi forestali
e delle Aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio
1974, n. 34.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, è concesso un contributo straordinario regionale di L. 50 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante prelievo di L. 50 milioni dal capitolo 5010 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato « Contributo straordinario a favore dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 » con lo stanziamento di L. 50 milioni, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977, a norma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 marzo 1977

Tomelleri